



seduta del 11/11/2019
delibera 1390

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 285 LEGISLATURA N. X

DE/PR/SAS O NC Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti marchigiani soccorsi nei territori dei Comuni del Montefeltro confinanti con la Provincia di Rimini: Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltrio, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia, Tavoleto

Prot. Segr. 1504

Lunedì 11 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|----------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
|----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AGLI ASSISTITI MARCHIGIANI SOCCORSI NEI TERRITORI DEI COMUNI DEL MONTEFELTRO CONFINANTI CON LA PROVINCIA DI RIMINI: MERCATINO CONCA, MONTE CERIGNONE, MONTE COPIOLO, MONTE GRIMANO TERME, SASSOFELTRIO, CARPEGNA, FRONTINO, PIETRARUBBIA, TAVOLETO.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Mobilità Sanitaria e Area Extra Ospedaliera dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P. F. Mobilità Sanitaria e Area Extra Ospedaliera e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti marchigiani soccorsi nei territori dei Comuni del Montefeltro a confine con la Provincia di Rimini: Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltrio, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia e Tavoleto di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare mandato al Presidente della Regione di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1), autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie;
- 3) di stabilire che la Direzione Generale ASUR adotti ogni utile azione per garantire quanto previsto dal citato Accordo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Luca CERISCIOLA)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. del 27.03.1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”;
- Legge regionale del 30.10.1998, n. 36 “Sistema di Emergenza Sanitaria”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1402 del 01.10.2012 “Approvazione dello schema di accordo quadro 2012/2014 per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna”;
- D. M. 02.04.2015, n 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 301 del 29.03.2017: “DGR n. 292/2012: "L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 - Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario" e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni DGR n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 08.04.2019 “Linee di indirizzo ai fini della definizione di un accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti marchigiani soccorsi nei territori dei Comuni del Montefeltro a confine con la Provincia di Rimini: Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltro, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia, Tavoleto”.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Il D.P.R. 27.03.1992 prevede che l’attività di soccorso sanitario costituisca competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e presupposto normativo imprescindibile per definire i livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza. Il decreto, nel sancire il livello essenziale di assistenza sanitaria di emergenza da assicurare con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale, disciplina, tra l’altro, il sistema di emergenza sanitaria (art. 2), il sistema di allarme sanitario (art. 3), le competenze e responsabilità nelle centrali operative (art. 4) e la disciplina delle attività di emergenza (art. 5).

In applicazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale, la Legge Regionale Marche 30.10.1998, n. 36 (e sue successive modificazioni e integrazioni) istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria inteso come l’insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l’assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze e urgenze, nonché i servizi collegati al sistema stesso.

Nell’ottica di garantire una risposta quanto più efficace ed appropriata alle emergenze sanitarie, è consentita, ad ogni singola Regione o Provincia Autonoma, la pianificazione e la scelta di modelli organizzativi più consoni alle rispettive realtà territoriali, nonché la predisposizione di accordi per interventi di soccorso tra Regioni e territori limitrofi, con la finalità di garantire, al di là dei confini geografici, una risposta adeguata all’emergenza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli Accordi di confine sono lo strumento individuato dalle Regioni per il governo della mobilità sanitaria e per favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale - sulla base delle indicazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione Salute nel 2005, confermato più volte in successive disposizioni nazionali, da ultimo nel Patto per la Salute 2014-2016.

Nel corso degli anni le Regioni Marche ed Emilia-Romagna hanno promosso politiche collaborative volte anche a regolarizzare lo scambio di prestazioni attraverso l'integrazione dei servizi e la regolamentazione dei rapporti finanziari, nonché ad affrontare le problematiche specifiche delle aree di confine. Da ultimo, con la DGR 1402/2012 si è provveduto all'approvazione dello schema di Accordo quadro triennale 2012/2014 tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna per la gestione della mobilità sanitaria.

Con la DGR 301/2017 sono stati aggiornati i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto sanitario.

Infine, con la DGR 416/2019 la Giunta regionale dava mandato al Dirigente del Servizio Sanità di avviare le azioni necessarie per la definizione e la sottoscrizione di uno specifico accordo di collaborazione tra le due Regioni per l'assistenza in occasione dei soccorsi effettuati nei territori dei Comuni del Montefeltro.

Nell'ambito delle collaborazioni avviate tra le Regioni Marche e Emilia-Romagna si ritiene opportuno definire un apposito accordo per agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie presso gli Ospedali della Provincia di Rimini in occasione degli interventi della Centrale Operativa 118 di Pesaro effettuati nei territori dei Comuni del Montefeltro: Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltro, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia e Tavoleto a confine con la Provincia di Rimini. I trasporti sanitari per i soccorsi effettuati nei comuni del Montefeltro, particolarmente disagiati in ambito viario per i collegamenti con lo stabilimento di riferimento dell'Area Vasta 1 (Urbino), stante la loro collocazione geografica, risultano più agevoli in termini di tempo, agilità di percorrenza ed accessibilità, presso gli Ospedali della Provincia di Rimini.

Alla stesura dell'Accordo tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna hanno anche partecipato le Direzioni Generali dell'Azienda USL della Romagna, dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), nonché i responsabili delle Centrali Operative della Romagna e di Pesaro.

In attuazione del presente Accordo, le modalità di trasporto sanitario, da e per la Regione Emilia-Romagna, in tutti i casi in cui sia appropriato, saranno disposte dalla Centrale di Coordinamento Trasporti di Pesaro, senza necessità di autorizzazione da parte del Direttore di Distretto, come previsto all'art. 5: "Trasporti da e per altre Regioni, Paesi stranieri" della DGR n. 301/2017. Mentre le prestazioni sanitarie erogate dagli Ospedali della Provincia di Rimini verranno trattati nell'ambito della compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione di conforme deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Irene PICCININI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F. MOBILITA' SANITARIA
ED AREA EXTRAOSPEDALIERA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
(Filippo MASERA)**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Lucia DIFURIA)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GIRALDI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AGLI ASSISTITI MARCHIGIANI SOCCORSI NEI TERRITORI DEI COMUNI DEL MONTEFELTRO CONFINANTI CON LA PROVINCIA DI RIMINI: MERCATINO CONCA, MONTE CERIGNONE, MONTE COPIOLO, MONTE GRIMANO TERME, SASSOFELTRIO, CARPEGNA, FRONTINO, PIETRARUBBIA, TAVOLETO.

TRA

La Regione Marche (C.F. 80008630420), con sede legale in, nella persona del Presidente della Giunta regionale,, domiciliato per l'incarico presso la sede regionale, il quale interviene al presente atto in base alla deliberazione di Giunta regionale n. del

La Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), con sede in, nella persona della Presidente della Giunta regionale,, domiciliato per l'incarico presso la sede regionale, la quale interviene al presente atto in base alla deliberazione di Giunta regionale n. del

PREMESSO CHE:

- il D.P.R. 27.03.1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.03.1992, n. 75, prevede che l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e costituisce presupposto normativo imprescindibile per definire i livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza;
- il suddetto D.P.R., nel sancire il livello essenziale di assistenza sanitaria di emergenza da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale, disciplina, tra l'altro, il sistema di emergenza sanitaria (art. 2), il sistema di allarme sanitario (art. 3), le competenze e responsabilità nelle centrali operative (art. 4) e la disciplina delle attività di emergenza (art. 5);
- la Legge Regionale Marche 30.10.1998, n. 36, modificata e integrata dalle Leggi Regionali n. 13 del 13 giugno 2008, e n. 17 del 9 luglio 2013, istitutiva e disciplinante il sistema di emergenza sanitaria inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze e urgenze, nonché i servizi collegati al sistema stesso,

CONSIDERATA:

- l'autonomia delle singole Regioni e Province Autonome, per ciò che attiene la pianificazione e la scelta dei modelli organizzativi più consoni alle rispettive realtà territoriali, che costituiscono indirizzi tesi a dare una risposta efficace e appropriata alle emergenze e urgenze sanitarie;
- la possibilità di prevedere accordi per interventi di soccorso tra Regioni limitrofe con la finalità di garantire al di là dei confini geografici una risposta adeguata all'emergenza, in relazione ad un oculato rapporto tra costi e benefici;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO

che gli Accordi di confine sono lo strumento individuato dalle Regioni per il governo della mobilità sanitaria e per favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione Salute nel 2005, confermato più volte in successive disposizioni nazionali, da ultimo nel Patto per la Salute 2014-2016.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 1 - OGGETTO

L'obiettivo del presente Accordo è quello di disciplinare la collaborazione tra la Regione Marche, la Regione Emilia-Romagna (di seguito le Parti) per l'ottimizzazione delle attività di soccorso sanitario da effettuare nei territori dei Comuni del Montefeltro confinanti con la Provincia di Rimini: Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltrio, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia e Tavoleto. Tale obiettivo, in coerenza con quanto previsto dal DM 70/2015, è determinato dalla collocazione e conformazione geografica dei suddetti territori per cui risulta più agevole per i pazienti in condizioni di emergenza-urgenza l'accesso al P.S. degli Ospedali della Provincia di Rimini ed eventuale ricovero negli stessi.

ART. 2 - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano alla sinergica realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente articolo come di seguito indicato.

Le prestazioni di emergenza-urgenza che richiedono il trasporto in ambulanza di assistiti soccorsi nei territori dei suindicati Comuni del Montefeltro, pervenute alla C.O. 118 di Pesaro, sono gestite sulla base delle procedure definite nel presente accordo. La Centrale Operativa di Pesaro provvede a far intervenire il mezzo di soccorso più idoneo per garantire il tempestivo soccorso.

Gli assistiti soccorsi nei territori dei suddetti Comuni, a seguito della valutazione della C.O. 118 di Pesaro - in termini di opportunità organizzativa e di appropriatezza clinica - saranno trasportati verso i presidi ospedalieri dell'ASL della Romagna, provincia di Rimini, in considerazione della minore distanza rispetto agli altri Ospedali sede di DEA della Regione Marche. La missione di soccorso sarà gestita dalla C.O. 118 di Pesaro.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In caso di intervento, nell'ambito dei territori dei Comuni del Montefeltro, in cui si prospetti la necessità di ricovero per patologie trattabili presso gli Ospedali dell'ASL della Romagna, la Centrale Operativa 118 di Pesaro:

- a. informa i Pronto Soccorso degli Ospedali della Provincia di Rimini dell'arrivo dell'assistito, fornendo tutte le informazioni necessarie alla gestione del paziente;
- b. informa tempestivamente la Centrale C.O. 118 della Romagna del fatto che un'ambulanza sta transitando nel territorio emiliano-romagnolo;
- c. provvede tempestivamente all'eventuale trasporto in dimissione di pazienti marchigiani ricoverati presso gli Ospedali della Provincia di Rimini che, a seguito della valutazione dell'U.O. di dimissione, risultino non poter viaggiare con i comuni mezzi di trasporto, sulla base della sola richiesta (tramite modulo Richiesta Trasporto Sanitario) prodotta dalla U.O. che ha in cura l'assistito. Tali trasporti si intendono autorizzati senza necessità dell'attestazione da parte del Direttore del Distretto di residenza dell'assistito, prevista dalla DGR Marche n. 301/2017 per i trasporti extraregionali.

Le Parti si impegnano a facilitare il reciproco scambio di informazioni e comunicazioni utili ad agevolare l'applicazione dell'Accordo. A tal fine consentono al personale delle C.O. 118, al personale dell'ASUR e dell'AUSL della Romagna, di accedere alle informazioni detenute, limitatamente alle esigenze di attuazione del presente Accordo e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza pubblica e privata di cui rispettivamente al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità ed in osservanza della normativa vigente.

ART. 4 - ASPETTI ECONOMICI

Gli aspetti economici, relativi alle prestazioni erogate tra le Parti, vengono regolati secondo la normativa vigente in materia di compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data in cui viene sottoscritto digitalmente dall'ultima delle Parti ed ha una durata di 60 mesi (sessanta) mesi.

ART. 6 - RECESSO E RINNOVO

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero il mantenimento del presente Accordo, le Parti concordano la facoltà reciproca di recesso, dandone motivata comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni. Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

Il presente accordo è soggetto a rinnovo previa intesa tra le Parti. L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dalle parti, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto almeno due mesi prima della scadenza stabilita al precedente art. 5.

2

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 7 - CLAUSOLA DI RINVIO

Le Parti danno atto che le future specifiche determinazioni che la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna adotteranno in materia di Emergenza Sanitaria saranno automaticamente recepite nel presente Accordo e che prevarranno sulle condizioni stabilite nel presente atto.

Eventuali adeguamenti del presente Accordo, resi necessari dall'emanazione di nuove disposizioni normative ed ivi non convenute, saranno concordati successivamente dalle parti stesse.

ART. 8 - CONTROVERSIE

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Accordo, la questione viene definita in prima istanza in via amichevole tramite audit. Qualora non si addivenga ad una composizione bonaria della controversia, il Foro competente è quello di Ancona.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Il presente Accordo è esente da bollo, ai sensi di quanto disposto all'allegato B, punto 16 del DPR n. 642/1972.

Documento costituito da 9 (nove) articoli, 4 (quattro) pagine e sottoscritto con firma digitale

Per la Regione Marche

Il.....

Dr.....

Per la Regione Emilia-Romagna:

Il.....

Dr.....

[Handwritten mark]